

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 649 DEL 31/10/2018

Pratica n. 29501 del 29/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE	ACBPA	
CODICE CRAM	DG 007.01.7F	CODICE CRAM B01GEN

OGGETTO	autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, al rilascio di concessione amministrativa pluriennale sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, per l'utilizzo del cespite di proprietà ARSIAL sito in Comune di Trevignano Romano, località Acquerella.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (arch. Fabrizio Limiti)	ISTRUTTORE P.L. (geom. Benvenuto Schiaffini)	DIRIGENTE DI AREA (dr. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Benvenuto Schiaffini)		_____

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>649</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>31/10/2018</u>

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 649 DEL 31/10/2018

OGGETTO: autorizzazione, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, al rilascio di concessione amministrativa pluriennale sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, per l'utilizzo del cespite di proprietà ARSIAL sito in Comune di Trevignano Romano, località Acquerella.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTA la Deliberazione 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2018-2020 - Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio" e successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di adozione variazione n. 5;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL n. 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il cespite costituito da terreno di mq 394 circa, sito in comune di Trevignano

Romano località Acquarella, censito al catasto terreni di detto comune al foglio 12, particella 80, con sovrastante piccolo magazzino di mq 6, censito con la particella 80, sub. 3, già in concessione affidamento, giusto atto verbale di consistenza e consegna del 20 aprile 1971, a seguito dell'adozione della delibera dell'Ente Maremma n. 364/CE del 19/2/1971, per essere destinato ad uso deposito attrezzi;

VISTA la nota prot. 6817 del 18/10/17, con la quale i signori Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, figli legittimi del sig. Parsi Silvano, hanno comunicato l'intendimento di subentrare al defunto genitore nella conduzione del cespite di che trattasi;

VISTA la nota prot. 4237 del 14/6/18, con la quale l'Agenzia, nell'illustrare le modalità, patti e condizioni ai sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, attuali conduttori del descritto cespite ARSIAL, ebbe a proporre ai medesimi, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, il rilascio di apposita concessione amministrativa pluriennale da eseguirsi previa regolarizzazione ed indennizzo della pregressa e vigente detenzione, quantificata nella predetta nota prot. 44237/18 in € 672/06, connesso alle annualità 2013 e 2018;

VISTA la nota di adesione, acquisita con prot. 4836 del 27/6/18, con la quale i sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, nel prendere atto di quanto proposto da ARSIAL, hanno chiesto il rilascio dell'Atto di concessione di che trattasi;

SU PROPOSTA e istruttoria del dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

DI AFFIDARE il cespite ARSIAL sito in Comune di Trevignano Romano, località Acquarella costituito da terreno di mq 394 circa, censito al catasto terreni di detto comune al foglio 12, particella 80, con sovrastante piccolo magazzino di mq 6, censito con la particella 80, sub. 3, ai sensi dell'art. 21 - 1° comma, del Regolamento regionale 7/09, in concessione amministrativa novennale, pro-indiviso, ai sig.ri Paris Augusto, nato a Trevignano Romano, il 9/7/1956, residente Caprarola, via delle Betulle, 3,- CF: PRS GST 57L09 L401D; Paris Enrico, nato a Trevignano Romano, il 13/4/1959, ivi residente in via della Vaccheria, 11 - CF: PRS NRC 59D13 L401I; Paris Bernardina, nata a Trevignano Romano, il 19/7/1960, ivi residente in via Gran Sasso, 11 - CF: PRS BNR 60L59 L401F.

DI QUANTIFICARE, ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, corrispondente al 7% del valore catastale di detto cespite, in € 112/01 l'importo del canone annuo che i concessionari Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris dovranno corrispondere annualmente ad ARSIAL a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite.

DI QUANTIFICARE, in € 672/06 l'importo che i promissari concessionari Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, dovranno corrispondere ad ARSIAL per la



regolarizzazione della pregressa e vigente detenzione dall'anno 2013 al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento regionale 7/09.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con la promittente concessionaria.

DI DEMANDARE al Servizio Patrimoniale i successivi adempimenti amministrativi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				x		x	
D. Lgs 33/2013	30				x		x	

Il Direttore generale
Dott. Stefano Sbaffi

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

TRA

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata **"ARSIAL" o "Agenzia"**, rappresentata

"concedente"

E

I sig.ri **Paris Augusto**, nato a Trevignano Romano, il 9/7/1956, residente Caprarola, via delle Betulle, 3,- CF: PRS GST 57L09 L401D; **Paris Enrico**, nato a Trevignano Romano, il 13/4/1959, ivi residente in via della Vaccheria, 11 – CF: PRS NRC 59D13 L401I ed **Paris Bernardina**, nata a Trevignano Romano, il 19/7/1960, ivi residente in via Gran Sasso, 11 – CF: PRS BNR 60L59 L401F, di seguito più brevemente denominati "cessionari".

"cessionaria"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio dell’Ente è compreso, tra l’altro, il cespite costituito da terreno di mq 394 circa, sito in comune di Trevignano Romano località Acquarella, censito al catasto terreni di detto comune al foglio 12, particella 80, con sovrastante piccolo magazzino di mq 6, censito con la particella 80, sub. 3, già in concessione affidamento, giusto atto verbale di consistenza e consegna del 20 aprile 1971, a seguito dell’adozione della delibera dell’Ente Maremma n. 364/CE del 19/2/1971, per essere destinato ad uso deposito attrezzi;
- che con nota prot. 6817 del 18/10/17, i signori Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, figli legittimi del sig. Parsi Silvano, hanno comunicato l’intendimento di subentrare al defunto genitore nella conduzione del cespite di che trattasi;
- che con nota prot. 4237 del 14/6/18, l’Agenzia, nell’illustrare le modalità, patti e condizioni ai sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, attuali conduttori del descritto cespite ARSIAL, ebbe a proporre ai medesimi, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, il rilascio di apposita concessione amministrativa pluriennale da eseguirsi previa regolarizzazione ed indennizzo della pregressa e vigente detenzione, quantificata nella

- predetta nota prot. 44237/18 in € 672/06, connesso alle annualità 2013 e 2018;
- che con nota di adesione, acquisita con prot. 4836 del 27/6/18, con la quale i sig.ri Augusto Paris, Enrico Paris ed Bernardina Paris, nel prendere atto di quanto proposto da ARSIAL, hanno chiesto il rilascio dell'Atto di concessione di che trattasi;
 - che ARSIAL, in accoglimento della predetta istanza di adesione, con determinazione del, ebbe ad autorizzare l'affidamento in concessione amministrativa onerosa, per la durata di anni nove, del descritto cespite a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto;

T A N T O P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate e assistite, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida, in concessione pluriennale onerosa, ai sig.ri Paris Augusto, Paris Enrico ed Paris Bernardina, sopra generalizzati, il terreno di sua proprietà sito in comune di Trevignano Romano, località Acquarella, censito al catasto terreni di detto comune al foglio 12, particella 80, con sovrastante piccolo magazzino di mq 6, censito con la particella 80, sub. 3.

L'affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito delle attività consentite, i concessionari si impegnano a destinare il bene di che trattasi per le finalità consentite dallo strumento urbanistico comunale di Trevignano Romano, nonché a mantenere integro quanto concesso, eseguendo tutte le quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate sul terreno in argomento, ove consentite dalla normativa in materia, che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo autorizzazione dell'Agenzia, sono a totale carico dei concessionari, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Condizioni pattuite

ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il terreno meglio descritto nelle premesse.

I sig.ri Paris Augusto, Paris Enrico ed Paris Bernardina, di seguito indicati come "Concessionari", dichiarano di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo all'uso che i medesimi intendono perseguire.

Art. 3 – Custodia

I "Concessionari", con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare il cespite alle finalità per le quali è stata autorizzata la presente concessione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna del cespite, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione dello stesso, graverà sui "Concessionari" che ne risponderanno pienamente e totalmente senza eccezioni.

Art. 4 - Divieto di sub affitto

E' fatto divieto al "Concessionario" di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte del cespite per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche giuridiche allo stato dei luoghi.

Art. 5

Addizioni, miglioramenti, trasformazioni. Manutenzione straordinaria

Il terreno verrà formalmente consegnato ai "Concessionari" nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva.

Allo scadere della concessione si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna.

Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico dei concessionari e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico dei "Concessionari".

Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione del cespite, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di Arisial, oppure, in caso di alienazione in favore dei medesimi "Concessionari", da eseguirsi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 7/09, saranno riconosciute agli stessi.

I "Concessionari" rinunciano, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dal cespite a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

Art. 6 - Responsabilità

I "Concessionari" dichiarano di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'immobile da esso preso in concessione.

I "Concessionari" hanno l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del cespite e dei suoi confini, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

I "Concessionari", per la durata del presente contratto, dovranno sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

Art. 7 - Canone

Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 112/01** (centododici/01), da corrispondersi ad ARSIAL entro il mese di Gennaio di ogni anno.

A partire dal quarto anno di concessione, il canone sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT (indice generale), per i prezzi dei prodotti agricoli venduti, ed applicato anche senza necessità di richiesta scritta da parte di Arsial all'affittuario

Il ritardo di cinque mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 8 - Durata

La durata del contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, viene concordemente fissata in **nove anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

Arsial, su domanda dei concessionari da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori anni nove. Alla scadenza i concessionari dovranno rilasciare il cespite Arsial oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL senza che i concessionari abbiano nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di concessione esistito.

In caso di mancato rilascio del fondo, eventualmente dopo la raccolta dei frutti pendenti, la concessionaria si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

Art. 10 - Recesso

Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del cespite o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione ai "Concessionari", con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che gli stessi possano nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito ai "Concessionari" recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che i medesimi "Concessionari" abbiano corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.



Art. 12 - Essenzialità della clausole

Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

Art. 13 - Spese di registrazione

La registrazione e le relative spese del presente contratto sono a carico dei concessionari.

Art. 14 - Modifiche del contratto

Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto.

Art. 15 – Foro competente

In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto alla data

I CONCESSIONARI

ARSIAL

Il Presidente del C.d.A.